



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n.29565, in data 05/09/2024, con cui la M.E.S.S. S.r.l., con sede in Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico che si svolgerà il giorno 28 settembre 2024, tra le ore 22:30 e le ore 23:30 circa, della durata di 8/10 minuti;

**VISTA:** l'autorizzazione all'imbarco e trasporto di merce pericolosa per kg 74,76 (classe IMO 1.3 G UN 0335) di artifici pirotecnici sulla moto/nave denominata "GIANMARCO", rilasciata in data 25/09/2024 alla TRASMAR S.r.l., con sede in Marghera (VE), per lo spettacolo pirotecnico di che trattasi;

**VISTA:** l'autorizzazione prot. n.121658, in data 18/09/2024, della Questura di Venezia, rilasciata alla Società istante ad eseguire lo spettacolo pirotecnico di che trattasi, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosivi;

**VISTA:** l'Ordinanza n.247, in data 02/05/2023, inerente alle attività balneari emessa dal Comune di Venezia;

**VISTA:** la circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*";

**CONSIDERATA:** la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante la concessione dell'Hotel Excelsior, interessato dallo spettacolo pirotecnico di che trattasi;

**VISTI:** gli artt. 17, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che il giorno **28 settembre 2024**, dalle ore 22:30 alle ore 23:30 circa, sul pennello foraneo antistante la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del **Lido di Venezia**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Società M.E.S.S. S.r.l. con punto di sparo di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 24' 9,76" N – Long. 012° 22' 8,19" E.**

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Divieti in prossimità del punto di sparo)*

Lo specchio acqueo e l'area demaniale a terra, oggetto della manifestazione, sono interdetti all'accesso, come di seguito specificato:

1. dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 28 settembre 2024, per una distanza di **metri 50 (cinquanta)** dal "punto di sparo", di cui al rende noto;
2. dalle ore 22:00 alle ore 23:30 del 28 settembre 2024, per una distanza di **metri 150 (centocinquanta)** dal "punto di sparo", di cui al rende noto.

Il divieto di cui al comma che precede, non si applica al personale della M.E.S.S. S.r.l.

## **Articolo 2**

*(Prescrizioni per la Società istante)*

la M.E.S.S. S.r.l., ovvero, il pirotecnico designato allo sparo dei fuochi dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dalla Questura di Venezia con l'autorizzazione in premessa citata che qui si richiamano integralmente:

- lo sparo degli artifici pirotecnici dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e dovrà essere sospeso in caso di condizioni meteo-marine avverse, ovvero, con vento superiore a 8 m/s;
- al termine dello spettacolo pirotecnico l'area interessata dovrà essere bonificata, comunicando l'esito di tale bonifica per iscritto alla Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041 2405745).

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**“PUNTO DI SPARO” ANTISTANTE L’HOTEL EXCELSIOR - LIDO DI VENEZIA**

Punto di sparo

